

**Prot. 1426/1.7****Castelfondo, 29 aprile 2014**

**OGGETTO: CHIUSURA STRADA COMUNALE LOC. PRADA C/O CANTIERE P.F. 2630 DAL 30 AL 09 MAGGIO 2014 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.**

**ORDINANZA NR. 03/2014****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

- Vista la richiesta effettuata dal Presidente del C.M.F. di Castelfondo di data 23.04.2014 prot. n. 1368, avente ad oggetto “Lavori di sistemazione e asfaltatura strade in Loc. Lasta, Maiori e Prada”;
- Ritenuto indispensabile, al fine di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza pubblica, predisporre la chiusura della strada Maiori p.f. 2631 in prossimità del cantiere oggetto dei lavori di sistemazione e asfaltatura;
- Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.);
- Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.) ed in particolare l’art. 6 comma 4, lettera a);
- Vista la propria competenza all’adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm. contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

**ORDINA**

**LA CHIUSURA DELLA STRADA LOC. PRADA P.F. 2630, DAL 30 APRILE 2014 AL 09 MAGGIO 2014 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.**

**DEMANDA**

alla Ditta ADMA SCAVI s.n.c. Con sede in Cavareno (TN), esecutrice dei lavori di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l’idonea segnaletica di deviazione stradale, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura della ditta esecutrice dei lavori la chiusura e la delimitazione dell’area di cantiere con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

**A V V E R T E**

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Castelfondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potesse derivare a seguito dell’esecuzione dei lavori.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Copia della presente ordinanza viene notificata a Vigili del Fuoco di Castelfondo, Stazione Carabinieri di Fondo e Polizia Locale Alta Val di Non competenti per territorio.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO****Sofia geom. Daniela**